

ASPETTI GENERALI SULLA CITTADINANZA

Paolo Bonetti

CITTADINANZA IN SENSO GIURIDICO

- La cittadinanza in senso giuridico è regolata da norme giuridiche e si distingue dalla cittadinanza in senso politico o sociologico
- La cittadinanza allude sia ad un legame di appartenenza ad un popolo e alla sua espressione politica territoriale, sia ad un insieme di diritti e di doveri

ALCUNI NODI GIURIDICI INTORNO ALLA CITTADINANZA

- «Stranierità», «cittadinanza» e frontiere quali prodotti artificiali del diritto di ogni Stato, in quanto sovrano.
- **La natura intrinsecamente escludente e discriminante della cittadinanza e di ogni Stato in sé**

Infatti la cittadinanza mira a realizzare l'uguaglianza e l'appartenenza soltanto per determinati gruppi di persone (i **cittadini**) in quanto distinte da altre (i **non cittadini**).

Perciò la cittadinanza può anche essere un elemento che legittima uso della forza verso i non cittadini e la loro esclusione o discriminazione di trattamento rispetto ai cittadini, salvo che le norme statali decidano di assicurare allo straniero la parità di trattamento con quello del cittadino (come accade per i diritti fondamentali)

CITTADINANZA TRA APPARTENENZA AL POPOLO DI UNO STATO E STATUS (INSIEME DI DIRITTI E DOVERI)

- Il popolo di uno Stato è l'insieme dei suoi cittadini, cioè di quelle persone che hanno lo status di cittadino (anche se non vivono sul territorio dello Stato).
- Cittadinanza in senso giuridico ha 2 accezioni
 - A) Cittadinanza come legame di appartenenza di una persona ad un determinato Stato, al popolo dello Stato (uno dei tre elementi costitutivi dello Stato insieme al territorio e alla sovranità)
 - B) Cittadinanza come status, insieme di diritti e doveri particolari rispetto a quelli dei non cittadini (diritto di voto attivo o passivo, dovere di fedeltà o di difesa). E' anzitutto il diritto di partecipare attivamente ai destini del popolo che vive su un determinato territorio

IL POPOLO TRA GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO

- I cittadini (**popolo**) si distinguono dai **non cittadini**

A) Stranieri sono i cittadini di altro Stato

B) Apolidi sono i cittadini che non è cittadino di alcuno Stato

Popolazione è l'insieme delle persone (cittadini, stranieri o apolidi) che vivono su un determinato territorio e sono sottoposti alle leggi dello Stato

LA SOVRANITA' DEGLI STATI E LA SCELTA DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA

- Uno dei tre elementi costitutivi di ogni Stato oltre al territorio e al popolo è la sovranità, intesa come indipendenza da vincoli esterni non voluti e come supremazia su ogni altro ente interno allo Stato.
- Proprio perché sovrano ogni Stato è libero di darsi le norme che ritiene per regolare la sua cittadinanza, cioè per regolare chi fa parte del suo popolo.
- Ogni Stato ha norme giuridiche che regolano autonomamente e in modo diverso uno dall'altro casi e modi di acquisto, riacquisto e perdita della cittadinanza
- La scelta di ogni Stato è spesso legata alla sua storia e alla sua geografia.
- Tuttavia **la sovranità statale non è mai illimitata**, perché – anche sulla cittadinanza - si esercita nelle forme e nei **limiti della Costituzione** (art. 1 Cost. italiana), delle **norme internazionali** e, per gli Stati membri della UE, delle **norme europee**

FINALITA' DELL'ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA

Criteri di acquisto della cittadinanza da parte di uno Stato possono avere scopi diversi:

- a) il compimento di un processo di integrazione sociale degli stranieri,
 - b) il modo per scegliere il futuro del popolo per dare un determinato futuro ad uno Stato
- Finalità geo-politiche (popolamento, potenza politica o militare)
 - Finalità demografiche

Finalità individuali di chi voglia accedere alla cittadinanza possono essere però anche altre: fruire della libertà di circolazione in altri Stati di cui sono titolari i cittadini dello Stato di cui si vuole acquistare la cittadinanza

*** Secondo dati ISTAT circa 1/3 dei neo cittadini italiani negli ultimi anni sono emigrati poi in altri Stati UE sulla base della cittadinanza europea o in Stati extraUE (USA e UK) che assicurano un più facile rilascio di visti di ingresso per lavoro ai cittadini italiani (occorre una riflessione contro automatismi)

CRITERI, MOTIVI E MODI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA

Tenendo presente queste possibilità finalità individuali e collettive ogni Stato prevede leggi molto diverse che sono molto collegate alla sua storia e che disciplinano l'attribuzione della propria cittadinanza circa

I) **criteri** raggruppabili in 2 categorie (spesso mescolati e molto e via via temperati dalla compresenza di emigrazioni di cittadini e di immigrazione straniera):

- A) **sistemi ispirati al criterio dello *IUS SOLI***
- B) **sistemi ispirati al criterio dello *IUS SANGUINIS***

II) **modalità** diverse che riguardano

- A) **presupposti:**

a1) nascita,

a2) adozione,

a3) beneficio di legge,

a4) naturalizzazione (per nascita o per attribuzione al coniuge del cittadino o per concessione a persone meritevoli per vari motivi)

- B) **la natura giuridica dell'acquisizione al verificarsi dei presupposti:**

a) diritto soggettivo (automatico o su richiesta di naturalizzazione da parte dell'interessato);

b) interesse legittimo (decisione politica o amministrativa, anche su richiesta di naturalizzazione dell'interessato vagliata da organi della p.a.)

I CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA: *IUS SOLI* E *IUS SANGUINIS*

- **A) sistemi ispirati al criterio dello *IUS SOLI*** (tipici di Stati – come gli USA, gli Stati americani e la Francia - che vogliono favorire l'integrazione degli stranieri lungo residenti o l'immigrazione regolare e invogliarli a restare): è cittadino chi nasce sul territorio dello Stato
 - * Così p.es. oggi in Francia su 64 milioni di cittadini si calcola che circa 19 milioni sono oriundi stranieri (ex stranieri o discendenti di stranieri)
- **B) sistemi ispirati al criterio dello *IUS SANGUINIS*** (tipici di Stati di forte emigrazione - come l'Italia, la Germania e Israele - che mirano a conservare il legame coi propri emigrati, favorirne la protezione e il ritorno in patria): è cittadino colui che è discendente di cittadino, ovunque risieda
 - * **l'Italia è il secondo Paese di emigrazione al mondo** (dopo la Cina): dall'unità d'Italia ad oggi sono emigrati all'estero circa 27 milioni di italiani e oggi vivono all'estero 6,2 milioni di italiani e ben 60-70 milioni di persone oriunde italiane (discendenti di italiani che non hanno o non hanno più la cittadinanza italiana, oltre 30 milioni nel solo Brasile)

LIMITI INTERNAZIONALI ALLA LIBERTA' DI OGNI STATO IN MATERIA DI CITTADINANZA

Limiti internazionali alla libertà degli Stati derivano da

- a) convenzioni internazionali per la riduzione dell'apolidia (divieto di creare nuovi apolidi e di revoca della cittadinanza per motivi politici)
- b) Eventuali trattati bilaterali o multilaterali (sulle doppie cittadinanze o sulla tutela delle minoranze)
- c) Diritto di ogni persona ad una cittadinanza e divieto di privare arbitrariamente una persona della sua cittadinanza e del diritto di mutare cittadinanza (art. 15 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)
- d) Rifiuto o revoca della cittadinanza non deve comportare un'arbitraria lesione al diritto al rispetto della vita privata e familiare di una persona garantito dall'art. 8 CEDU, né una lesione ai suoi diritti a difendersi con ricorsi giurisdizionali davanti ad un giudice terzo e imparziale (art. 6 CEDU)

LIMITI INTERNAZIONALI ALLA LIBERTA' DI OGNI STATO IN MATERIA DI CITTADINANZA

Favor delle norme internazionali in materia di cittadinanza

- gli Stati “facilitano, entro i limiti del possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione” dei rifugiati e degli apolidi e “si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura” (art. 34 della Convenzione sullo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722; art. 32 della Convenzione sullo status degli apolidi, conclusa a New York il 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 1° febbraio 1962, n. 306).

LIMITI UE ALLA LIBERTA' DI OGNI STATO IN MATERIA DI CITTADINANZA

Ogni Stato UE è sovrano nell'attribuire la sua cittadinanza, a cui però è automaticamente associata anche la cittadinanza europea.

Secondo la giurisprudenza della CGUE le leggi nazionali sulla revoca, rinuncia e riacquisto della cittadinanza (anche fondate sulla frode dei documenti presentati)

- 1) devono essere comunque **sottoponibili ad un controllo giurisdizionale;**
- 2) **Devono rispettare principi di non discriminazione, il diritto di accesso effettivo al diritto alla difesa, del diritto al rispetto della vita privata e familiare :occorre verificare anche la proporzionalità degli effetti della revoca sul diritto (anche dei familiari conviventi) sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e sul superiore interesse del minore garantiti dagli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE**

LIMITI UE ALLA LIBERTA' DI OGNI STATO IN MATERIA DI CITTADINANZA

- La Commissione europea ritiene che le condizioni di acquisto e perdita della cittadinanza di uno Stato membro dell'UE devono rispettare il diritto UE perché hanno effetto sullo status di cittadino dell'Unione e sulla titolarità dei diritti, anche politici, che ne derivano e che pertanto
 - 1) le condizioni per concedere la naturalizzazione devono fondarsi sull'**esistenza di un legame genuino col Paese che la concede**, in assenza del quale si pongono seri rischi, in particolare con riguardo alla sicurezza, al riciclaggio di denaro, all'evasione fiscale e alla corruzione.
 - 2) la **concessione della cittadinanza Ue in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati senza alcun reale legame con lo Stato membro interessato non è compatibile** con il principio di leale cooperazione previsto dall'art. 4 TUE e con il concetto di cittadinanza dell'Unione, previsti dall'art. 20 TFUE.
- Perciò la Commissione UE ha presentato avviato procedure pre-contenziose contro Cipro e Bulgaria e ha presentato un ricorso alla CGUE contro Malta

LIMITI COSTITUZIONALI AI CRITERI E MOTIVI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA

Limite costituzionale nella scelta dei criteri di attribuzione o perdita della cittadinanza: *Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici* (art. 22 Cost.)

- Divieto di perdita o revoca della cittadinanza italiana per motivi politici
- Divieto di rifiuto della domanda di acquisto della cittadinanza italiana per motivi politici

Non possono essere rilevanti il semplice orientamento politico manifestato pacificamente e pubblicamente dal cittadino o da uno straniero o la sua condanna per reati politici o la mera appartenenza di uno straniero ad uno Stato politicamente ostile

* Polemica col passato fascista che spogliava della cittadinanza gli antifascisti fuggiti all'estero

FAVOR PER ACQUISTO VOLONTARIO DELLA CITTADINANZA

- La giurisprudenza costituzionale ha esaltato il criterio del volontario acquisto della cittadinanza da parte degli adulti

LA LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA

- La legge sulla cittadinanza italiana (**legge 5 febbraio 1992, n. 91**) è basata attualmente sul **principio fondamentale del cd. *ius sanguinis*** (già prevalente nella legislazione italiana del 1912) in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani
- Invece la legge prevede **soltanto alcuni casi di acquisto della cittadinanza italiana per *ius soli*** - in virtù del quale l'acquisizione della cittadinanza di un dato paese è conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio - soltanto in alcune situazioni particolari, caratterizzate dall'**esigenza di evitare l'apolidia**, a causa dell'impossibilità per il bambino di avere alcuna cittadinanza a causa di filiazione da parte di genitori privi di cittadinanza (apolidi) o ignoti, ovvero in presenza di norme del Paese di provenienza che impedisce l'acquisizione della cittadinanza dei genitori.

LA CITTADINANZA ITALIANA

- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede **4 tipi di modi di acquisto** della cittadinanza italiana
 - A) per nascita (acquisto di diritto)
 - B) per adozione di minore (acquisto di diritto)
 - C) Per beneficio di legge o *iuris communicatio* (acquisto di diritto)
 - D) per naturalizzazione (acquisto su domanda dell'interessato, presentata ad autorità amministrative e successivo procedimento amministrativo, con spazi di discrezionalità)
 - a) acquisto automatico previa dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza
 - b) attribuzione su richiesta del coniuge non separato di cittadino italiano
 - c) concessione in caso di lunga residenza sul territorio italiano

LA CITTADINANZA ITALIANA -

A) ACQUISTO DI DIRITTO PER NASCITA

- 1) il figlio di genitore italiano (in qualsiasi territorio nasca)
(*ius sanguinis*)
- 2) chi è riconosciuto figlio di genitore italiano (*ius sanguinis*)
- 3) il figlio di genitori entrambi apolidi che nasce in Italia (*ius soli*)
- 4) il figlio che nasce in Italia di genitori stranieri, la cui legge sulla cittadinanza non consente in alcun modo (neppure su domanda) l'acquisto della cittadinanza al figlio nato all'estero (*ius soli*)
- 5) il minore nato in Italia da genitori ignoti (*ius soli*)
- 6) il figlio di ignoti trovato nel territorio italiano, se non è provato il possesso di altra cittadinanza.

LA CITTADINANZA ITALIANA -

B) ACQUISTO DI DIRITTO PER ADOZIONE

Acquisto automatico per adozione di minore di età da parte di genitore cittadino italiano

a) Per il minore appartenenti a Stato che abbia ratificato la convenzione de l'Aja sulle adozioni dopo la trascrizione nei registri dello stato civile della sentenza del tribunale per i minorenni italiano che riconosce la sentenza del tribunale straniero che ha decretato l'adozione da parte del cittadino italiano, subito dopo l'arrivo in Italia ; decorre dalla data della sentenza straniera

b) Per il minore appartenente a Stato che non ha ratificato la convenzione dell'Aja sulle adozioni decorre dalla sentenza del tribunale italiano che dichiara l'avvenuta adozione, dopo che sia cessato favorevolmente il periodo di affidamento preadottivo (almeno 1 anno dall'arrivo in Italia, rinnovabile) e il tribunale per i minorenni abbia pronunciato adozione

* Conta l'età che aveva il minore al momento dell'inizio del procedimento adottivo, anche se il procedimento adottivo si concluda dopo il compimento della maggiore età

LA CITTADINANZA ITALIANA - C) ACQUISTO DI DIRITTO PER BENEFICIO DI LEGGE («IURIS COMMUNICATIO»)

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso in Italia, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza. (art. 14 legge n. 91/1992)

*** Irrazionalità di dubbia legittimità:

- 1) resta straniero il figlio maggiorenne che convive in Italia col genitore diventato italiano e con fratello o sorella che diventano cittadini italiani;
- 2) Si penalizzano i figli affidati a genitori non italiani in caso di separazione o divorzio

LA CITTADINANZA ITALIANA -

D) ACQUISTO PER NATURALIZZAZIONE

1) Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (cioè tra i 18 e i 19 anni).

- Occorre la dichiarazione di volere diventare cittadino presentata all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza e il pagamento di una tassa di 250 Euro

- Art. 33 d.l. 21 giugno 2013, n. 69:

1) allo straniero o all'apolide, nato in Italia, che voglia acquisire la cittadinanza italiana, non sono imputabili le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della P.A.: l'interessato può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione idonea, ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche, attestanti la sua presenza in Italia sin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale.

2) Ogni comune ha l'obbligo di segnalare a tutti i minori stranieri residenti almeno 6 mesi prima del compimento dei 18 anni l'opportunità di acquistare la cittadinanza italiana

*** grazie a questa modalità diverse centinaia di migliaia di stranieri sono diventati cittadini italiani

LA CITTADINANZA ITALIANA -

D) ACQUISTO PER NATURALIZZAZIONE

2) per matrimonio con coniuge italiano: attribuzione della cittadinanza italiana con decreto del Ministro dell'Interno su domanda (presentata in Prefettura) del coniuge di cittadino italiano,

- I) **non legalmente separato,**
- II) **che non abbia in Italia e nei Paesi del mondo in cui è stato procedimenti penali in corso o condanne per reati medio-gravi**
- III) **che non sia pericoloso per la sicurezza della Repubblica,**
- IV) **che attesti la conoscenza della lingua italiana (titolo di studio o prova di lingua italiana appositamente sostenuta),**

VI) **se dalla celebrazione del matrimonio è trascorso un determinato periodo:**

- a) **se il matrimonio è stato celebrato all'estero: 3 anni (ridotti a 1,5 se dal matrimonio è nata prole)**
- b) **se il matrimonio è stato celebrato in Italia: 2 anni (ridotti a 1 anno se dal matrimonio è nata prole)**

La presentazione della domanda di separazione legale sospende il procedimento e in caso di separazione legale il procedimento è archiviato.

La morte del coniuge, dopo la presentazione dell'istanza mentre è in corso il procedimento amministrativo per l'acquisto della cittadinanza, non può essere causa di rigetto della domanda (Corte cost. sent. n. 195/2022).

LA CITTADINANZA ITALIANA – D) ACQUISTO PER NATURALIZZAZIONE

3) per lunga residenza: cittadinanza concessa (in modo discrezionale) con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previo parere del Consiglio di Stato, allo straniero che documenti

I) **Residenza regolare ininterrotta** in Italia per

a) **3 anni** per il discendente di cittadino italiano che abbiano svolto il servizio militare o prestino servizio nella pubblica amministrazione oppure prima di partire dal Paese di origine faccia dichiarazione di volere acquistare la cittadinanza entro 1 anno dalla residenza in Italia

b) **4 anni**, per i cittadini di altri Stati membri della UE

c) **5 anni** per rifugiati e apolidi

d) **10 anni** per gli altri stranieri di Stati extraUE

II) la **conoscenza della lingua italiana** (titolo di studio o prova di lingua italiana appositamente sostenuta),

III) Altri elementi richiesti dalla giurisprudenza amministrativa

disponibilità di un **reddito annuo** non inferiore a quello richiesto alla quota di esenzione dal
- pagamento della spesa sanitaria,

Regolare pagamento dei tributi negli anni precedenti

- **Mancanza di precedenti penali o condanne per reati medio-gravi in Italia e nei Paesi del**
- **mondo in cui lo straniero è stato**

Mancanza di elementi di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato

-

LA CITTADINANZA ITALIANA – D) ALTRI CASI DI ACQUISTO PER NATURALIZZAZIONE

- **4) concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana** con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto col Min. Aff. Esteri
 - a) per avere svolto reso eminenti servizi all'Italia oppure
 - b) quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato

LA CITTADINANZA ITALIANA – TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI NATURALIZZAZIONE

Termini per la conclusione del procedimento di attribuzione o di concessione

- 2 anni, prorogabili a 3 (secondo il d.l. 130/2020). Dunque
- si arriva alla cittadinanza per matrimonio in 1-3 anni + altri 2-3 anni dal matrimonio= tot. Da 3 a 6 anni.
- si arriva alla cittadinanza per lunga residenza in un termine che va da 3 a 10 anni + 2-3 anni = tot. Da 5 a 13 anni di residenza effettiva

L'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione a seguito di concessione della cittadinanza ha effetto soltanto il giorno dopo avere prestato entro 6 mesi dalla notifica del decreto del Presidente della Repubblica giuramento di osservanza della Costituzione e delle leggi davanti al Sindaco o all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza (13,5 anni di residenza...), ma circolari del ministero dell'Interno esigono che i Comuni restituiscano al Ministero il decreto di concessione della cittadinanza se sono a conoscenza di fatti nuovi che attestano che sono venuti meno nel frattempo alcuni requisiti e in tali casi non si può acquisire la cittadinanza

- E' consentito al cittadino italiano possedere, acquistare o riacquistare una cittadinanza straniera (doppia cittadinanza)
- **Perdita della cittadinanza italiana** nei casi di
 - A) rinuncia volontaria di chi acquista un'altra cittadinanza e si trova in un altro Stato
 - B) assunzione di impieghi o servizio militare per uno Stato estero senza rinunciarvi dopo che il Governo italiano abbia intimato di rinunciarvi
 - C) accettazione o mancata rinuncia ad un impiego pubblico o carica pubblica o servizio militare presso uno Stato estero durante lo stato di guerra o acquisto volontario della cittadinanza di un altro Stato durante lo stato di guerra (perdita al momento della cessazione dello stato di guerra)

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

- La legge 91/1992 prevede in alcuni casi la possibilità di riacquisto della cittadinanza, ove questa sia stata precedentemente perduta. In particolare, il **cittadino residente all'estero che abbia perso la cittadinanza può riacquistarla:**
 - ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91/92, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.
 - ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91/92, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
- Le dichiarazioni concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro da versare a favore del Ministero dell'Interno.

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

- Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che - in virtù del matrimonio - abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanza italiana e possono riacquistarla, anche se residenti all'estero, con una dichiarazione. La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa, in caso di residenza all'estero, all'Ufficio consolare competente.
- Essa deve essere corredata della seguente documentazione:
 - atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
 - documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
 - documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
 - certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI DI AVI ITALIANI

- Poiché è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (art. 1 l. n. 91/1992) il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per discendenza si fonda sulla **continuità della “linea di sangue” dal primo avo italiano emigrato all’estero dall’Italia (se il suo territorio era già parte dello Stato italiano) fino al richiedente (“iure sanguinis”)**: la cittadinanza italiana è infatti trasmessa dall’ascendente italiano(a) ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni, ma con limiti per la discendenza materna
- Nei casi di discendenza materna, hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1° gennaio 1948 oppure i figli nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro discendenti.
- Nel caso ci fosse nella linea di trasmissione della cittadinanza un figlio o figlia di donna italiana e padre straniero,
 - A) i figli nati dopo il 1 gennaio 1948 possono ottenere il riconoscimento, per via amministrativa tramite il Consolato, se residenti all’estero, o tramite l’ufficio di stato civile del Comune di residenza in Italia.
 - B) I figli nati prima del 1 gennaio 1948 potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso da parte del Tribunale, sezione specializzata immigrazione, in cui aveva sede il Comune in cui risiedeva l’avo italiano.

RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI DI AVI ITALIANI

- La sentenza n. 25318/2022 delle sezioni unite della Corte di Cassazione ha chiarito il significato delle disposizioni sulla perdita della cittadinanza previste dall'art. 11 cod. civ. abrogato del 1865 e dalle leggi del 1912 e del 1992: **non si può dar rilevanza all'inerzia del cittadino italiano emigrato che ottiene - non per volontà manifesta, ma per decisione dello Stato estero di stabilimento - una nuova cittadinanza attribuita, a meno di espressa rinuncia.**
- Pertanto la **grande naturalizzazione brasiliana del 1889** ha attribuito la cittadinanza brasiliana agli avi italiani, ma non ne ha comportato la decadenza della cittadinanza italiana e i loro discendenti possono fare dichiarare il possesso della cittadinanza italiana. La rinuncia alla cittadinanza dell'avo italiano non può essere desunta dal suo silenzio serbato nel 1889 in Brasile di fronte alla grande naturalizzazione, cioè in un tempo ed un contesto in cui la carenza di mezzi di comunicazione e l'analfabetismo incidavano sull'attribuzione di volontarietà dell'acquisto della nuova cittadinanza da parte degli italiani emigranti.

LA CITTADINANZA ITALIANA - REVOCA

- La cittadinanza italiana acquisita per naturalizzazione è revocata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, entro 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva di condanna per alcuni reati gravissimi, anche politicamente ispirati (come quelli di terrorismo)
- Ipotesi introdotta col d.l. n. 113/2018, incostituzionale
 - per violazione del principio di eguaglianza (gli italiani per nascita o per adozione non subiscono mai la revoca anche se condannati per il medesimo reato)
 - per violazione del divieto di privare della cittadinanza per motivi politici previsto dall'art. 22 Cost.
 - per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost. per violazione della convenzione internazionale sulla riduzione dei casi di apolidia che vieta di privare della cittadinanza senza che ve ne sia un'altra e comunque mai per motivi politici.

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AGLI STRANIERI DISCENDENTI DA AVO ITALIANO EMIGRATO IN PAESI OVE VIGE LO IUS SOLI

- La legge n. 555/1912, all'art. 1 riconosceva la cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865 e all'art. 7 consentiva al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, e gli dava la facoltà di rinunciare al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
- Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della legge n. 555\1912.
- Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perciò
 - a) sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e
 - b) sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).
- Le modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana sono state regolate nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del Ministero dell'Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AGLI STRANIERI DISCENDENTI DA AVO ITALIANO EMIGRATO IN PAESI OVE VIGE LO IUS SOLI

- L'autorità competente ad effettuare l'accertamento è determinata in base al luogo di residenza:
 - A) per i residenti in Italia è il Comune
 - B) per i residenti all'estero è l'Ufficio consolare territorialmente competente.
 - 1) accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);
 - 2) accertare che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un'eventuale naturalizzazione dell'avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
 - 3) comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AGLI STRANIERI DISCENDENTI DA AVO ITALIANO EMIGRATO IN PAESI OVE VIGE LO IUS SOLI

4) attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

Il richiedente ha l'onere di presentare l'istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AGLI STRANIERI DISCENDENTI DA AVO ITALIANO EMIGRATO IN PAESI OVE VIGE LO IUS SOLI

- la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione

Perciò secondo il Ministero dell'interno possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.

- Tuttavia le sezioni unite della Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, hanno riconosciuto il **diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.**
- Perciò se nella linea di discendenza vi è una donna, il cui figlio (o figlia) è nato/a prima del 1° gennaio 1948, l'interessato deve necessariamente rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, perché la pubblica amministrazione non riconosce il diritto nei casi c.d. di "via materna".

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

- **possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale anche i discendenti di sangue italiano che hanno una linea genealogica maschile, o che comunque non presenta un passaggio di cittadinanza italiana per linea femminile anteriore al 1948 (i c.d. casi di "via paterna"), quando sono in grado di dimostrare che i Consolati italiani di appartenenza hanno tempi di attesa eccessivamente lunghi, o, ancora, che è impossibile prenotare l'appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana.**

LA CITTADINANZA EUROPEA

- La cittadinanza europea è stata istituita nel 1992 ed è prevista dall'art. 8 TUE
- È cittadino dell'Unione chi abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE: la cittadinanza europea si aggiunge alla cittadinanza di ogni altro Stato membro dell'UE

LA CITTADINANZA EUROPEA: DIRITTI

- 1) **Libertà di circolare e soggiornare nei territori dell'Unione**, salvi i limiti previsti per motivi di sanità pubblica o sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (con trattamento quasi identico a quello dei cittadini nazionali, escluso l'accesso all'elettorato politico e ai posti di vertice dell'amministrazione pubblica)
- 2) **diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali del comune di residenza**
- 3) **diritto di elettorato passivo al Parlamento europeo per qualsiasi Stato dell'Unione**
- 4) **diritto di elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i deputati dello Stato di cittadinanza** (votando nello Stato di residenza) **oppure per i deputati dello Stato membro di residenza**
- 5) **diritto alla tutela diplomatica e consolare** da parte di qualsiasi Stato membro dell'Unione qualora si trovino in un paese terzo in cui lo Stato di provenienza non è rappresentato,
- 6) **diritto di petizione al Parlamento europeo**
- 7) **diritto di ricorrere al Mediatore europeo**

IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

•Riduzione a 5 anni di residenza legale del termine per la concessione della cittadinanza italiana ai cittadini extraUE maggiorenni

•Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole " adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione" e lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza?

IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

- Il quesito ha due parti:
- 1) chiede di abrogare totalmente e in modo secco la lett. f) del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 91/1992, che prevede i 10 anni di residenza legale quale presupposto per la concessione della cittadinanza italiana ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE residenti in Italia.
- 2) interviene sul presupposto - previsto nella lett. b) del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 91/1992 - dei 5 anni dei maggiorenni stranieri dei destinatari, e chiede di abrogare, con la tecnica del ritaglio, la previsione che limita questo termine ai soli stranieri maggiorenni che siano stati adottati da cittadini italiani e che perciò fa decorrere i cinque anni dall'avvenuta adozione.
- L'effetto delle due contestuali abrogazioni referendarie comporta l'estensione a tutti i maggiorenni stranieri di Stati non appartenenti alla UE del medesimo presupposto di 5 anni già previsto dalla legge vigente

IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

- Il referendum è costituzionalmente ammissibile perché
- **1) non è eccessivamente manipolatorio:** la manipolazione non è ammessa dalla Corte costituzionale soltanto quando il referendum (che è abrogativo totale o parziale) introduce norme del tutto estranee al tessuto normativo:
 - a) il termine di 5 anni è già previsto in tre disposizioni della stessa legge n. 91/1992 e cioè non soltanto nell'ipotesi (oggetto di abrogazione parziale) concernente gli stranieri extraUE maggiorenni adottati da cittadino italiano (art. 9, comma 1, lett. b)), ma anche nelle ipotesi degli apolidi (art. 9, comma 1, lett. e)) e dei cittadini extraUE a cui l'Italia ha riconosciuto lo status di rifugiato (art. 16, comma 2).
 - b) l'effetto del referendum si limita ad estendere a tutti gli stranieri che sono cittadini di Stati non appartenenti alla UE la portata di una disposizione – quella sui 5 anni di residenza legale - che è già prevista per alcune categorie di stranieri dalla medesima legge n. 91/1992 (i maggiorenni adottati da cittadini italiani e i titolari di status di rifugiato riconosciuto dall'Italia).
 - c) quesito non propositivo, perché non muta le scelte di fondo del legislatore del 1992 di prevedere:
 - 1) la natura concessoria di questo tipo di acquisizione della cittadinanza, menzionata all'art. 9, comma 1;
 - 2) la disciplina delle condizioni e della durata del procedimento amministrativo sull'istanza di concessione;
 - 3) il presupposto generale di questa concessione, che è la residenza legale ininterrotta;
 - 4) i destinatari di queste ipotesi di concessione (persone maggiorenni);
 - 5) la previsione di termini più favorevoli di 4 anni per i cittadini di Stati membri della UE e di 3 anni per i discendenti di italiani;
 - 6) il medesimo termine di cinque anni previsto per gli apolidi (che ai sensi dell'art. 16 della stessa legge n. 91/1992 resta identico anche per i rifugiati).

IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

- E' la sola misura della durata della residenza richiesta ai maggiorenni cittadini di Stati non appartenenti all'UE ad essere diversa, tra quella scelta dal legislatore del 1992 (10 anni) e quella derivante dall'abrogazione referendaria (5 anni).
- 5 anni era il termine che fu previsto dal 1912 al 1992 dalla legge italiana, che ne 1992
 - 1) introdusse un *favor* per discendenti di italiani (3 anni) e per i cittadini UE (4 anni)
 - 2) aumentò da 5 a 10 quella per gli extraUE
 - 3) lasciò 5 anni per titolari di status di rifugiato riconosciuto in Italia, apolidi e adottati adulti da italiani

IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

- L'abrogazione referendaria produrrà 2 effetti
 - 1) consentire la acquisizione della cittadinanza italiani ai cittadini extraUE di fatto dopo almeno 8 anni dalla sua presentazione (5+3 per completare il procedimento amministrativo e il giuramento), mentre oggi se ne richiedono non meno di 13, purchè sia stata accolta apposita domanda al Ministero dell'interno, corredata di tutta la documentazione oggi richiesta nelle norme legislative e regolamentari, nelle prassi e nella giurisprudenza (ininterrotta iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, dimostrazione della conoscenza della lingua italiana, inesistenza di reati o di procedimenti penali ostativi, dimostrazione che negli anni precedenti l'interessato ha avuto un reddito piuttosto elevato e ha adempiuto ai suoi obblighi fiscali).

IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

- 2) La velocizzazione dell'acquisizione della cittadinanza richiesta e ottenuta dai loro genitori in tempi più brevi a seguito dell'abrogazione referendaria, comporterà che un **numero maggiore di minori extraUE con loro conviventi in Italia diventerebbe automaticamente italiani in tempi più veloci rispetto ai tempi attuali** e senza attendere future e incerta modifiche legislative (impossibile da ottenere mediante un referendum abrogativo) di altre forme di acquisto della cittadinanza, basate sulla nascita in Italia (*ius soli*) o sulla frequenza a regolari corsi di studio in Italia (*ius scholae*).

IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

Il termine di 5 anni avvicinerrebbe l'Italia a molti altri Stati UE

- 5 anni in Francia, fin dal decreto 30 aprile 1790, in Germania (dal 2024, ridotta a 3 anni per chi ha avuto un percorso di integrazione sociale particolarmente positivo), nel Regno Unito, in Belgio, nei Paesi Bassi, in Portogallo, in Lussemburgo e in Svezia
- 8 anni: Slovenia
- 10 anni: Spagna, Svizzera, Polonia e Croazia
- 15 anni: Austria

IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

- **Non si sa quanti potrebbero beneficiare dell'abrogazione referendaria**, perché non produce effetti automatici e ogni straniero extraUE legalmente residente in Italia dovrà decidere se, come e quando presentare la propria domanda di concessione della cittadinanza .
- secondo le statistiche ISTAT sugli oltre 5 milioni di stranieri legalmente residenti in Italia al 1° gennaio 2023, **oltre 2.300.00 sono i cittadini di Stati extraUE che sono già titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che si rilascia con requisiti** (previsti direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e all'art. 9 del decreto legislativo 1998, n. 286, come successivamente modificato ed integrato, che l'ha recepita nell'ordinamento italiano) **non troppo distanti da quelli richiesti per la concessione della cittadinanza italiana.**

IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

- Secondo l'ISTAT nel corso del 2023 i cittadini appartenenti a Stati non membri della UE titolari di un regolare permesso di soggiorno in Italia sono diminuiti di circa il 3%, passando da 3.727.706 di inizio 2023 a 3.607.160 alla fine del 2023 e di questi la quota di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è pari al 59,3% di quelli in corso di validità, in lieve diminuzione rispetto al valore del 60,1% registrato alla fine del 2022 e l'ISTAT conferma che ciò è dovuto anche all'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di molti che erano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

Di fronte alla **prolungata inerzia del Parlamento sulle proposte di riforma della legge sulla cittadinanza** è il corpo elettorale stesso che sarà chiamato mediante questo referendum abrogativo ad esprimere direttamente la sua scelta su quale futuro assicurare al popolo italiano, mediante un voto che riguarda un solo aspetto della legge sulla cittadinanza (la riduzione della residenza legale a 5 anni ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai cittadini degli Stati non appartenenti alla UE che ne facciano richiesta).

L'abrogazione referendaria incrementa anche la piena inclusione nel popolo italiano di tante persone che da molti anni già contribuiscono stabilmente alla crescita sociale, culturale ed economica del Paese in cui vivono pacificamente condividendone lingua e valori.

IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

- Tutti gli studi dimostrano (cfr. De Haas *Migrazioni*) che
 - 1) più velocemente gli stranieri riescono ad ottenere la cittadinanza e più si sentiranno sicuri di poter rimanere nello Stato che li accolti o nel cui territorio vivono e più sono motivati ad investire in un futuro migliore
 - 2) Più si identificano con la loro nuova nazione e migliori sono i risultati dell'integrazione, in quanto la semplice prospettiva di ottenere la cittadinanza motiva gli stranieri a investire nella formazione e nell'acquisizione delle competenze e l'accesso alla cittadinanza favorisce l'integrazione economica, perché facilita l'accesso al mercato del lavoro e contribuisce alla formazione di redditi più alti, il che migliora l'intera società.
 - 3) Facilitare l'accesso alla cittadinanza è il gesto più concreto che uno Stato possa fare per dimostrare di essere sinceramente disposto ad accettare gli stranieri legalmente residenti come membri con pari diritti della società che li accoglie
 - 4) L'integrazione è soprattutto un processo autonomo a cui poi provvedono gli stessi stranieri allorché possono fruire di percorsi chiari verso la cittadinanza.

IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

- l'Italia repubblicana ha una forma di Stato democratico-sociale che contraddice sé stessa allorché
 - 1) ostacola in modo irragionevole l'acquisizione della cittadinanza del proprio Stato da parte di persone non cittadine che sono legalmente residenti da molto tempo sul suo territorio, e
 - 2) impedisce ad una parte cospicua (oggi oltre l'8%) della popolazione che stabilmente vive in modo legale sul territorio dello Stato di scegliere di avere lo stesso trattamento di altri cittadini e di accedere a tutti i diritti politici, cioè di essere messo in grado di partecipare alle scelte fondamentali che riguardano lo Stato in cui vive stabilmente e che riguardano anche la sua vita.

IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

- La scelta sulla acquisizione della cittadinanza di uno Stato
- A) *non è dunque tanto una forma di inclusione dei non cittadini quale premio per l'integrazione sociale degli stranieri* immigrati nel territorio dello Stato,
- B) **ma è anche e soprattutto una scelta di assicurare un futuro al popolo dello Stato, cercando di radicare nel suo elemento costitutivo (il popolo) e nel proprio territorio anche coloro che da molti anni legalmente convivono con gli altri cittadini italiani.**

In tal senso l'esito del referendum potrebbe essere anche un messaggio per il legislatore futuro circa eventuali altre riforme in materia di cittadinanza che tengano conto della mole notevole di stranieri legalmente residenti in Italia.

IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

- Con questo referendum, dunque, **il corpo elettorale**
 - 1) è chiamato a pronunciarsi anche su uno dei presupposti per **diventare cittadini dello Stato italiano**, cioè sulla durata del periodo di residenza legale nel territorio del suo Stato richiesto ai cittadini adulti di Stati non appartenenti all'Unione europea per diventare suoi cittadini, cioè
 - 2) è chiamato a pronunciarsi anche sui propri componenti futuri e dunque sulla propria futura estensione, su sé stesso, sul futuro proprio e sul futuro dell'Italia